

Come noto, la legge 08.08.1995, n.335 (c.d. legge Dini) ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo, in estrema sintesi e per quello che in questa sede interessa, il passaggio (più esattamente, il ritorno) dal sistema retributivo di calcolo delle pensioni (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo (basato sull'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa) e, parallelamente, dando l'avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare (cc.dd. fondi pensione), *“allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale”*.

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con il nuovo sistema di calcolo contributivo saranno, presumibilmente, di importo non poco inferiore rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo.

Il mantenimento del livello di copertura previdenziale è, dunque, chiaramente legato all'attivazione ed al funzionamento, accanto al c.d. primo pilastro (ossia, al trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), del c.d. secondo pilastro (cioè, di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, erogati da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria).

Una delle principali forme di finanziamento della previdenza complementare è costituita dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

In ragione di ciò, la legge n.335/1995 ha coerentemente previsto l'estensione ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del regime del T.F.R. dei lavoratori privati, demandando alla contrattazione collettiva di definire le modalità attuative, con riguardo ai necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.

Questo passaggio era ed è fondamentale, ai fini di cui sopra, in quanto il T.F.R. ha natura di retribuzione differita, mentre invece il trattamento di fine servizio (T.F.S.), che spetta al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, ha natura previdenziale.

Ad oggi, sebbene siano trascorsi ormai tredici anni dalla riforma Dini, l'attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego non può, tuttavia, dirsi completata.

Infatti, la legge n.335/1995 aveva demandato alla contrattazione collettiva di definire le modalità con le quali realizzare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R., individuando i necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.

La contrattazione collettiva ha definito i passaggi di cui sopra, ma il termine ultimo per esercitare quella opzione sulla destinazione del T.F.R. (che i lavoratori del settore privato hanno dovuto esercitare entro il 30 giugno 2007 e che segna il momento di reale avvio della generale operatività del c.d. secondo pilastro) è stato rinviato, per i lavoratori del settore pubblico (in servizio al 31.12.2000), al 31 dicembre 2010.

Ancora più complessa è la situazione per il personale del pubblico impiego c.d. non contrattualizzato e, quindi, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione delle forme pensionistiche complementari del quale erano stati demandati alle procedure di concertazione e negoziazione di cui al D.Lgs. n.195/1998, le quali, tuttavia, non sono state ancora concretamente attivate.

Sicché, pur essendo stato il personale in parola interessato, come tutto quello del pubblico impiego (assunto dal 1° gennaio del 1996 o non avente 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), dal passaggio (integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo caso) dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, resta, tuttavia, per esso ancora di là venire la predisposizione dei necessari passaggi per quello che avrebbe dovuto essere il parallelo avvio della previdenza complementare.

*

In relazione al sopra descritto stato di cose interessante il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, si è avuta notizia che vengono proposte iniziative giudiziali finalizzate, in sostanza, ad ottenere che il trattamento pensionistico obbligatorio di Forze Armate e Forze di Polizia torni ad essere calcolato con il sistema retributivo, finché non sarà dato avvio alla previdenza complementare. Questo attraverso azioni che portino ad investire la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla illegittimità costituzionale della c.d. riforma Dini, sotto il profilo, pare di capire, della irragionevolezza e della violazione dell'art.38 Cost., laddove è stato previsto l'immediato passaggio al sistema contributivo (per il personale avente al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni) in difetto della contestuale immediata attivazione della previdenza complementare.

Ora, pur comprendendosi le ragioni di fatto che, a fronte del quadro sopra assai sinteticamente delineato, muovono le iniziative in discorso, sembra davvero molto improbabile che possa pervenirsi ad un qualche risultato concreto con azioni come quelle di cui sopra e, più in generale, con un approccio di tipo giudiziale.

Infatti, anche a voler considerare risolte le tutt'altro che semplici ed irrilevanti questioni tecnico-procedurali sottostanti ad iniziative del tipo in discorso, va considerato: in primo luogo, che è pacifico, nella giurisprudenza costituzionale, che non esiste un "diritto al regime previdenziale" previgente; in secondo luogo, che se è vero che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di valutare e di evidenziare il ruolo ed il rilievo della previdenza complementare (affermando che *"la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell'alveo dell'art. 38 Cost., secondo comma, secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico"*: cfr. sentenza n.393/2000 e ordinanza n.319/2001), è vero anche, però, che il Giudice delle leggi ha già rilevato e chiarito pure che la legge n.335/1995 si inserisce in un *"processo riformatore"*, rinveniente *"ragionevole giustificazione nella necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale, al fine di stabilizzare il rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo"* (cfr. ordinanza n.319/2001).

Sicché, pare, a dir poco, irrealistico immaginare che sia possibile un ritorno, anche solo di una parte del personale del pubblico impiego, al sistema retributivo.

Tanto più in un momento in cui permane, come e forse ancor più che tredici anni fa, l'esigenza di *"stabilizzare"* il sistema pensionistico pubblico e gli interventi posti in essere dal legislatore hanno conservato e conservano, dunque, intera quella *"ragionevole giustificazione"*, che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di constatare e dichiarare.

Le disposizioni della legge n.335/1995 *"costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica"* (art.1, comma 2°) e, così come rispetto ad altre riforme (assai meno epocali), è da ritenere che il Giudice delle leggi ben difficilmente si arrischierebbe a porre in essere un intervento destabilizzante e ad altissimo impatto finanziario per la collettività qual è quello richiestogli con l'azione di cui sopra.

Nella più rosea delle ipotesi – e sempre che, naturalmente, il Giudice di merito ritenga di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale –, si può pensare, invece, che quest'ultima potrebbe pronunciare una sentenza additiva di principio o una sentenza monito, ossia una di quelle sentenze che rigettano la questione proposta, indicando al legislatore i profili di criticità individuati e invitandolo ad attivarsi per rimuoverli.

Il fatto è, tuttavia, che il legislatore ha già individuato la strada attraverso la quale pervenire all'attivazione della previdenza complementare, sicché sarebbe ed è ben più logico, utile e fruttuoso, tenuto conto anche dell'occasione offerta dalla fissazione del non lontano termine del 31 dicembre 2010 per il personale del pubblico impiego c.d. privatizzato, insistere in un'azione "politica", piuttosto che avviare un'incerta azione giudiziale, al fine di pervenire, attraverso gli strumenti della concertazione (per le Forze Armate) e della negoziazione (per le Forze di Polizia), alla concreta determinazione delle modalità e dei tempi per l'avvio della previdenza complementare anche per il personale del pubblico impiego non privatizzato.